

N. 3209-bis-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
(**BRUNETTA**)

E DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(**CALDEROLI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(**SCAJOLA**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**SACCONI**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TREMONTI**)

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della
Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al
Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle ammini-
strazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica
amministrazione

*(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27 del disegno di legge n. 3209,
disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del
Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010)*

(Relatore: **ORSINI**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 12 maggio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

ART. 20-bis.

(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni).

1. Il comma 2-bis dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali » sono soppresse;

b) al comma 7, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 » sono soppresse;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. DigitPA stabilisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, norme tecniche integrative per specifici settori di impiego »;

d) al comma 8, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 » sono soppresse;

e) al comma 9, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 » sono soppresse.

3. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo:

1) dopo le parole: « ai cittadini » sono inserite le seguenti: « e agli stranieri residenti »;

2) le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali » sono soppresse;

b) al comma 6:

1) dopo le parole: « ogni amministrazione pubblica utilizza » è inserita la seguente: « unicamente »;

2) le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, » sono soppresse.

4. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

ART. 20-ter.

(Modifiche all'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151).

1. All'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.18, dopo le parole: « d'aria » sono aggiunte le seguenti: « e per il condizionamento »;

b) dopo il punto 8.9, è inserito il seguente:

« 8.10 Test di fecondazione ».